



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 20/10/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2010, n. 2188

Cont. 1333/10/L Corte Costituzionale - Ricorso della Regione Puglia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicata sulla G.U. 18 agosto 2010, n. 192. Nomina del difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

La legge n. 129 del 13 agosto 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge dell'8 luglio 2010, n. 105, recante "Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega in materia di riordino del sistema degli incentivi". L'art. 1 del suddetto decreto legge ha sostituito i primi quattro commi dell'art. 4 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dettando "Misure urgenti in materia di energia".

Si ritiene necessario proporre ricorso dinanzi al Giudice delle leggi per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge n. 105 del 2010, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 129 del 2010, perché costituzionalmente illegittimo e lesivo dell'autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alla Regione Puglia.

1) Relativamente all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 105 del 2010, come convertito dalla legge n. 129 del 2010:

a) nella parte in cui affida a "ciascun commissario" straordinario, "sentiti gli enti locali interessati", il potere di emanare "gli atti e i provvedimenti", nonché di curare "tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie", per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

b) nella parte in cui affida a "ciascun commissario" straordinario, "sentiti gli enti locali interessati", il potere di emanare "gli atti e i provvedimenti", nonché di curare "tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie", per violazione dell'art. 118, primo comma, e dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione;

c) nella parte in cui affida a "ciascun commissario" straordinario, "sentiti gli enti locali interessati", il potere di emanare "gli atti e i provvedimenti", nonché di curare "tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti

all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie", non prevedendo che il potere sostitutivo da esercitare nei confronti degli enti territoriali diversi dalla Regione venga esercitato senza alcun coinvolgimento di quest'ultima, per violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione;

d) nella parte in cui prevede che i commissari straordinari ivi disciplinati possano fissare termini, in deroga alla legge, per lo svolgimento delle attività "occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie", per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione;

e) nella parte in cui prevede che i commissari straordinari ivi disciplinati possano fissare - in mancanza di una intesa con la Regione interessata - termini, in deroga alla legge, per lo svolgimento delle attività "occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie", per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

2) Relativamente all'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 105 del 2010, come convertito dalla legge n. 129 del 2010:

a) nella parte in cui prevede che "per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo", per violazione degli artt. 117, secondo comma, e 118 Cost., senza prevedere, al contempo, che detta nomina avvenga d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, oppure, per l'ipotesi di pluralità di commissari, con le Regioni direttamente interessate;

b) nella parte in cui prevede che "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri", siano determinati "i compiti del commissario" straordinario nominato col medesimo decreto, nonché "i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti", per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione;

c) nella parte in cui prevede che "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri", siano determinati "i compiti del commissario" straordinario nominato col medesimo decreto, nonché "i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti", senza prevedere, al contempo, la necessaria acquisizione di una intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, oppure, per l'ipotesi di pluralità di commissari, con le Regioni direttamente interessate, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

3) Relativamente all'art. 4, comma 4, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 105 del 2010, come convertito dalla legge n. 129 del 2010:

a) nella parte in cui prevede che "in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata", per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

4) Relativamente all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 105 del 2010, come convertito dalla legge n. 129 del 2010:

a) nella parte in cui prevede che “il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di: a) poteri straordinari di sostituzione (...) di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”, per violazione degli artt. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost.

b) nella parte in cui prevede che “il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di: a) poteri straordinari (...) di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”, per violazione dei limiti costituzionali che, in base alla giurisprudenza costituzionale, si impongono alla previsione legislativa di poteri di ordinanza contingibili e urgenti.

Ricorrendo il presupposti di cui all’art. 1, comma 4 della legge regionale n. 18/06 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, si ritiene di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l’avv. Prof. Marcello Cecchetti.

Si dà atto che il mandato viene conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla determinazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare importanza per la rilevanza degli effetti. Settore di spesa: Servizio Ecologia e Servizio Industria)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/01 e s.m.i.

- La presumibile spesa di euro 20.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all’avvocato officiato, sarà finanziata per la parte relativa all’acconto di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art. 4, comma IV, lett. K, e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell’art. 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicata sulla G.U. 18 agosto 2010, n. 192 - in specie delle disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nel testo sostituito dal suddetto art. 1 del d.l. n. 105 del 2010 - perché costituzionalmente illegittime e lesive dell’autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce

alla Regione Puglia, in riferimento ai seguenti articoli della Costituzione: art. 117, secondo, terzo e sesto comma; art. 118, primo e secondo comma; art. 120, secondo comma;

di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Prof. Marcello Cecchetti;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
